



Sent. 155/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott. Angelo Canale, Presidente

dott.ssa Chiara Bersani, Consigliere

dott.ssa Giuseppina Maio, Consigliere

dott. Marco Smiroldo, Consigliere relatore

dott.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere

riunita in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti ai seguenti numeri del Registro di Ruolo generale:

- **52456**, promosso da Giuseppe D'ACUNZI, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Faggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 47;

APPELLANTE

- **52459**, promosso da Angelo Michele LIZIO, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Faggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 47;

APPELLANTE INCIDENTALE

- **52489**, promosso da Catello BONADIA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello G. Feola e Feliciano Ferrentino ed elettivamente

domiciliato presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, alla Via Barnaba Tortolini, n. 30;

APPELLANTE INCIDENTALE

- **52551**, promosso da Michele CAMMAROTA, rappresentato e difeso dall'avv. Stanislao Giammarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Leopoldo Brindisi, in Roma, alla Via Poggio Moiano, n. 34/C;

APPELLANTE INCIDENTALE

AVVERSO

la sentenza della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Campania n. 98/2017, depositata in data 27.02.2017 e notificata a Bonadia il 04.05.2017, a Cammarota il 08.05.2017, a D'Acunzi e Lizio il 18.05.2017.

CONTRO

il Procuratore regionale della Corte dei conti per la regione Campania ed il Procuratore generale della Corte dei conti

APPELLATI

Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 12.07.2019 il relatore, consigliere Marco Smiroldo; l'avv. Faggiano, l'avv. Ferrentino e l'avv. Giammarino; udito altresì il P.M. in persona del Vice Procuratore Generale Luigi D'Angelo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Sezione giurisdizionale per la regione Campania con la sentenza n. 98 del 2017, ha riconosciuto la responsabilità

amministrativa, tra altri, degli odierni appellanti per aver costituito rapporti di collaborazione esterna con alcuni professionisti in violazione di quanto stabilito dall'art. 110, comma 6, del TUEL e dall'art. 7, comma 6, del TUPI, con riferimento – tra l'altro - al mancato effettivo e concreto accertamento dell'insussistenza di risorse di personale interno da utilizzare ed all'illegittimità dei provvedimenti di proroga delle collaborazioni intervenuti tra il 2007 ed il 2009.

A tale stregua, e tenuto conto della *compensatio lucri cum damno* quantificata in via equitativa nella misura del 50% di quanto contestato in citazione, ha condannato al pagamento in favore della provincia di Salerno, i signori D'ACUNZI Giuseppe per complessivi euro 62.300,00, LIZIO Michele per complessivi euro 133.000,00, BONADIA Catello per complessivi euro 60.903,43, CAMMAROTA Michele per complessivi euro 166.460,00, somme comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre spese di giudizio.

2.- Con appello principale (52456) notificato il 16.06.2017 e depositato il 03.07.2017, il sig. D'Acunzi, dirigente all'epoca dei fatti del Centro di Responsabilità Ambiente, ha impugnato la sentenza di condanna in ragione di un unico, articolato, motivo di gravame nel quale si è diffusamente contestata la insussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, in particolare riferimento all'attività di ricognizione.

Ha sottolineato che le collaborazioni esterne contestategli avevano ad oggetto competenze in materia mai trattata prima dalla Provincia,

ovvero quella ambientale devoluta all'ente territoriale con i d.lgs. n. 112 del 1998 e 96 del 1999.

In tale contesto, seppure ci fosse stato un funzionario competente non lo si sarebbe potuto distogliere dai compiti d'ufficio in precedenza affidatigli, come dimostrerebbero – secondo la difesa – le delibere di giunta provinciale n. 625 del 2002 e n. 777 del 07.10.2005, nella quali si attestava l'inesistenza all'interno dell'Ente di dette strutture operative e di personale.

Tali deliberazioni hanno costituito, in definitiva, la presa d'atto dell'impossibilità di procedere diversamente dal conferimento di collaborazioni esterne.

Sul punto la difesa ha sottolineato che non erano stati fatti concorsi per acquisire il necessario personale fino al 2010 e che, medio tempore non era stato assegnato il pur richiesto personale proveniente da altri servizi; a ciò si associava la necessità di far fronte alle nuove competenze per evitare il prodursi di un dannoso arretrato.

Quanto alle conoscenze professionali dei professionisti incaricati l'appellante ha osservato che la loro competenza è stata accertata in relazione all'incarico da svolgere e non in maniera generica.

A tale stregua, verrebbero meno, secondo la difesa, l'illegittimità dell'incarico, attesa la sussistenza di un accertamento preventivo e reale dell'inesistenza di professionalità interne, l'esistenza di meccanismi di selezione e di un costante controllo da parte del funzionario preposto sull'opera dei professionisti.

Quanto alla arbitrarietà della determinazione dell'importo del

compenso, nel sottolineare che la dimensione economica dello stesso non è mai variata, la difesa ha dedotto che il compenso è stato determinato in relazione al costo di un dipendente di categoria C, venendo così meno l'arbitrarietà della determinazione del compenso.

La difesa ha inoltre eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 TUEL e dell'art. 7, comma 6 del TUPI.

Rilevato che all'epoca degli incarichi in contestazione era in vigore unicamente l'art. 7, comma 6 del TUPI, la difesa ha esaminato partitamente i requisiti di legittimità degli incarichi indicati dalla giurisprudenza, deducendo il loro rispetto da parte dell'appellante.

L'appellante ha anche contestato, in quanto iniqua ed ingiusta, la percentuale di riduzione dell'addebito e chiesto la riforma della sentenza per assenza del nesso causale e della colpa grave nella condotta dell'appellante.

In via subordinata, ha chiesto che l'addebito sia ulteriormente ridotto ad un quinto della condanna di cui all'impugnata sentenza.

3.- Con appello incidentale (52459) notificato il 16 giugno 2017 e depositato il 3 luglio 2017 il sig. Lizio, dirigente all'epoca dei fatti del Centro di Responsabilità Viabilità, ha impugnato la sentenza di condanna in ragione di un unico, articolato, motivo di gravame nel quale si è diffusamente contestata la insussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, in particolare riferimento all'attività di ricognizione.

Premesso che gli affidamenti trovavano la loro fonte normativa nell'art. 1, comma 2, della l. n. 311 del 2004, ha rappresentato che il

ricorso all'esterno era stato necessario in ragione della mole dei compiti e degli interventi – anche di rilievo comunitario – svolti dall'ufficio, risultati tutti conseguiti che escludono il supposto danno erariale.

Peraltro, che la struttura fosse organicamente sottodimensionata è dimostrato dal fatto che all'esito del concorso del 2010 ben 14 delle 68 unità selezionate, sono state assegnate al Centro di responsabilità Viabilità.

Quanto alla professionalità dei soggetti incaricati, alla procedura di selezione, al controllo sull'operato degli esterni, alla dimensione economica delle collaborazioni, al rispetto dei paradigmi dell'art. 7, comma 6 TUIP e della giurisprudenza in materia di incarichi, nonché all'insussistenza della colpa grave ed alla iniquità della percentuale di riduzione, l'appellante Lizio ha svolto argomentazioni, deduzioni ed eccezioni analoghe a quelle dell'appellante D'Acuzio, concludendo per l'accoglimento dell'appello, ovvero un'ulteriore riduzione del danno.

4.- Con appello incidentale (52489), promosso notificato il 3 luglio 2017, depositato il 13 luglio 2017, il sig. Bonadia, titolare all'epoca dei fatti del Centro di responsabilità Urbanistica, ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi di gravame.

Col primo motivo ha contestato l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione che, ritualmente sollevata in primo grado dal convenuto Cammarota, dovrebbe ritenersi estensibile anche al Bonadia in ragione del vincolo di solidarietà col Cammarota, con conseguente

prescrizione parziale dell'azione di responsabilità promossa nei confronti dell'Arch. Catello Bonadia per il periodo anteriore al quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre);

Col secondo motivo, la difesa ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/01; dell'art. 110 D.lgs. 267/00.

Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato – ovvero avrebbe completamente ommesso di considerare - la peculiarità della propria posizione, le carenze di organico del proprio ufficio (2 unità fino al concorso del 2010), l'ampliamento delle competenze del settore introdotte con la l. n. 16 del 2004 della regione Campania, le specifiche nuove iniziative organizzative assunte dall'appellante (costituzione di: un comitato tecnico per la redazione del piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP; un Ufficio piano; uno sportello urbanistico ed uno sportello attività produttive) e i ritardi nell'indizione del concorso per l'assunzione di nuovi dipendenti. Tali circostanze escluderebbero gli elementi oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale, nonché il nesso di causalità. Non sarebbero stati violati, infatti, né il principio di autosufficienza, né quello di reale ricognizione: con sole 2 unità di personale tale adempimento assumeva null'altro che una valenza meramente formale.

Peraltro, risulta agli atti la nota n. 2594 del 2005 con la quale l'appellante aveva richiesto al Settore risorse umane l'eventuale eccedenza di personale da assegnare al servizio, senza ricevere

risposta; inoltre, quanto agli esperti necessari per la redazione del PTCP non si poneva neanche una questione di autosufficienza, trattandosi di profili del tutto assenti nella dotazione organica dell'ente, reperibili soltanto all'esterno.

Infine, ha osservato l'appellante, la prova dell'autosufficienza doveva essere fornita dalla Procura, costituendo un fatto principale posto a fondamento della pretesa erariale (Sez. III n. 442 del 2011), prova non fornita dal p.m.

Quanto all'oggetto degli incarichi, la difesa ha contestato la ritenuta loro insufficiente determinazione, in quanto questi vanno sistematicamente valutati con l'atto di riassetto organizzativo strutturale e funzionale del Servizio urbanistica, dove sono specificati compiti ed obiettivi assegnati a ciascuna Unità.

La difesa ha, quindi, contestato che le prestazioni del dott. De Dominicis e dell'avv. Lentini costituissero lo svolgimento di attività ordinarie del Servizio urbanistica, attesa la loro alta specializzazione e la natura di atto straordinario di governo strategico dell'area vasta, attività che hanno consentito di approvare – per primo in Campania – il PTCP della provincia di Salerno.

In tale prospettiva, secondo la difesa, trova giustificazione la mancanza di temporaneità degli incarichi in questione, ossia nella persistente carenza d'organico dovuta all'omesso espletamento delle procedure di reclutamento, realtà che non può imputarsi all'appellante, ma ad altri organi provinciali.

La difesa ha anche negato l'assenza di pubblicità delle procedure di

selezione e argomentato sul pieno controllo dell'attività dei professionisti.

Quanto al compenso, la difesa ha dedotto che questo è stato fissato in ragione dell'utilità conseguita dall'amministrazione, come indicato dalle SSRR nell'adunanza del 15.02.2005.

Col terzo motivo d'appello la difesa ha escluso la configurabilità della colpa grave in capo al Bonadia, in quanto la sentenza ha affermato genericamente la colpa grave, senza valutare le circostanze proprie della responsabilità di ogni singolo convenuto, ed in particolare dell'appellante.

Richiamando quanto dedotto nei precedenti motivi d'appello, la difesa ha osservato come le circostanze concrete del fatto dimostrino che il ricorso a consulenze esterne – sempre nel rispetto della normativa vigente - era l'unica via percorribile dal Bonadia per assicurare lo svolgimento delle attribuzioni intestate dalla legge al Servizio urbanistica provinciale, attesa la carenza d'organico risolta soltanto nel 2010.

Col quarto motivo la difesa ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, della L. n. 20/1994. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 R.D. n. 1214/1934. Erroneo esercizio del potere riduttivo.

L'appellante rileva in sostanza che la sezione territoriale avrebbe mal considerato l'incidenza delle ritenute sulla dimensione del danno che non sarebbe del 30%, ma del 40%; avrebbe inoltre, fatto un erroneo, irragionevole e non proporzionato esercizio del potere riduttivo e

dell'istituto della *compensatio lucri cum damno*.

Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione parziale del danno e rigettare la domanda attrice in quanto infondata.

In via subordinata, ridurre ulteriormente l'importo della condanna in ragione dell'incidenza delle ritenute fiscali e dei vantaggi conseguiti dalla comunità.

5.- Con appello incidentale (52551), notificato il 5 luglio 2017 e depositato il 21 luglio 2017, il sig. Cammarota ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi di gravame.

Col primo motivo la difesa ha ribadito l'eccezione di prescrizione parziale dell'azione di responsabilità con specifico riferimento a tutti quegli incarichi di consulenza – ovviamente riconducibili allo stesso dott. Cammarota - per i quali l'espletamento delle attività professionali e, conseguentemente, il pagamento del relativo corrispettivo da parte dell'amministrazione provinciale, è avvenuto oltre cinque anni prima della notifica dell'invito a dedurre, risalente al 6.10.2012.

Col secondo motivo l'appellante ha contestato l'erroneità, illogicità ed insufficiente motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità amministrativa.

Quanto, in particolare, alla prova della preliminare verifica in ordine alla effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne, l'appellante ha dedotto che tale verifica è sempre stata fatta.

In riferimento agli incarichi De Notaris e Coppola, la difesa ha

osservato che già con la delibera di Giunta n. 515 del 7/9/2001, veniva deliberato di approvare il Bando per la selezione di due profili a supporto dell'Ufficio urbanistica; in tale contesto la necessità di procedere agli incarichi era stata espressamente motivata, dal dirigente in questione, alla luce delle sempre maggiori attività demandate all'Ufficio Urbanistica cui - non potendosi ovviare in maniera soddisfacente con il personale routinariamente impiegato - bisognava ottemperare per mezzo di un valido "supporto" collaborativo esterno.

Quanto alle proroghe dei predetti incarichi, queste risultavano necessarie in ragione del fatto che l'Ufficio Urbanistica risultava ancora sprovvisto di dotazione organica specifica destinabile al prosieguo delle attività connesse ed era quindi necessario avvalersi di professionalità esterne.

In riferimento agli incarichi conferiti al geom. Tesauro, anche in questo caso la difesa fa riferimento alla delibera di Giunta Provinciale n. 655 dell'1/8/2005 che, nel rilevare le carenze d'organico e la necessità di mettere in condizione il servizio di lavorare, riteneva necessario *"nelle more della modifica della pianta organica esistente e degli atti consequenziali ... far ricorso a collaborazioni con professionisti esterni che abbiano i requisiti richiesti"*.

A tale stregua, tenuto conto espressamente che con lettera prot. n. 2594 del 20/9/2005 (v. sub 2 fascicolo primo grado) – mai riscontrata - era stata effettuata una ricognizione della disponibilità del personale in pianta organica da destinare al Servizio Urbanistica e che non

sembrava esserci all'interno dell'Ente risorse umane con le qualifiche richieste da assegnare al Servizio Urbanistica, si provvedeva alla selezione ed all'affidamento dell'incarico; il rinnovo dell'incarico veniva poi disposto dando atto, anche in tal caso, che *“allo stato attuale il C.d.R. Governo del territorio risulta ancora sprovvisto di dotazione organica specialistica destinabile al prosieguo delle attività connesse ed è quindi necessario avvalersi di professionalità esterne”*.

Quanto agli incarichi Catenazzo, Annunziata, De Martino, Cervino, Lamanna e Giordano, la difesa ha rilevato che si tratta di incarichi concernenti funzioni nuove, derivanti dalla Legge Nazionale (D.Lgs. n. 422 del 19/11/1997) e da quella Regionale (L.R. Campania n. 3 del 28/3/2002) in materia di T.P.L., e, pertanto, era ovvio che non esistevano risorse professionali interne atte a svolgere gli incarichi, perché relativi a nuove funzioni; che l'eventuale utilizzo di dette risorse, se fossero esistite, avrebbe dovuto essere deliberato previa sottrazione ad altre funzioni istituzionali e/o con non sostenibile incremento di carichi di lavoro; non poteva esistere, nella dotazione organica della Provincia, previsione di tali professionalità, deputande allo svolgimento di nuove funzioni (nel campo dei trasporti).

Col terzo motivo l'appellante ha contestato la erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistere la responsabilità amministrativa del dott. Cammarota per pretesa mancanza di meccanismi di selezione, presunta omessa indicazione di contenuti e criteri inerenti lo svolgimento degli incarichi, asserita illiceità nella reiterazione degli

incarichi e delle proroghe (anche tacite).

La difesa ha preliminarmente osservato che le spese per incarichi di consulenza erano previste dai bilanci di previsione delle rispettive annualità, e pertanto, per le ipotesi specificamente riferite al dott. Cammarota, era stato perfettamente rispettato il disposto normativo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001.

Ha dedotto, inoltre, che per tutti gli incarichi in contestazione erano state effettuate selezioni pubbliche, selezionando i professionisti da incaricare in base al voto di laurea, alla media dei voti degli esami relativi alle aree professionali oggetto della prestazione da rendere, nonché in base al possesso di conoscenze informatiche.

Quanto ai contenuti ed ai criteri di svolgimento degli incarichi, la difesa ha osservato che le convenzioni in esame, erano state tutte siglate a seguito di un'apposita delibera della Giunta Provinciale che attestava, in maniera chiara, la (peraltro ben) nota sottodotazione organica dell'Ente amministrativo salernitano ed elencava puntualmente le motivazioni per le quali era necessario adottare atti di reclutamento esterno; prevedevano inoltre espressamente la verifica del risultato in ordine alla prestazione svolta.

Inoltre, tutte le convenzioni contenevano l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento degli stessi, così come facilmente evincibile dagli artt. 1 (Oggetto della convenzione), 2 (Compiti ed obblighi del Contraente) e 3 (Tempi di espletamento dell'incarico).

Quanto alla presunta illiceità della reiterazione degli incarichi e delle

proroghe, essa costituiva una logica conseguenza della immutata situazione fattuale in cui versava l'Ente, in assenza di espletamento di prove concorsuali per il reclutamento di personale esterno a tempo indeterminato o part time

Col quarto motivo la difesa ha contestato il capo della sentenza che ha censurato la condotta dell'appellante per supposta arbitraria determinazione del compenso riconosciuto ai consulenti esterni, deducendo che questo è stato fissato in ragione dell'utilità conseguita dall'amministrazione, come indicato dalle SSRR nell'adunanza del 15.02.2005.

Col quinto motivo d'appello la difesa ha contestato la configurabilità della colpa grave in capo al Cammarota, in quanto la sentenza ha affermato genericamente la colpa grave, senza valutare le circostanze proprie della responsabilità di ogni singolo convenuto, ed in particolare dell'appellante.

Richiamando quanto dedotto nei precedenti motivi d'appello, la difesa ha osservato come le circostanze concrete del fatto dimostrino che il ricorso a consulenze esterne – sempre nel rispetto della normativa vigente - era l'unica via percorribile del Cammarota per assicurare lo svolgimento delle attribuzioni intestate dalla legge al Servizio urbanistica provinciale, attesa la carenza d'organico risolta soltanto nel 2010.

Col sesto motivo la difesa ha lamentato l'illegittima quantificazione del pregiudizio risarcibile, sulla base di una non congrua valutazione dell'*utilitas* comunque conseguita dalla Pubblica Amministrazione, da

non limitare al 50% delle prestazioni, in ragione dei risultati e degli obiettivi validamente raggiunti dall'Ente Provinciale, proprio per effetto delle prestazioni di cui l'Amministrazione ha usufruito durante lo svolgimento delle predette consulenze, e del costo, comunque contenuto, della spesa derivatane.

Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione parziale del danno e rigettare la domanda attrice in quanto infondata.

In via subordinata, ridurre ulteriormente l'importo della condanna in ragione dell'incidenza delle ritenute fiscali e dei vantaggi conseguiti dalla comunità.

6.- In data 20.06.2019 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni sugli appelli in epigrafe.

Dopo un preciso esame di tutti i motivi di gravame presentati dagli odierni appellanti, la P.G. ha conclusivamente chiesto il rigetto degli appelli e la conferma dell'impugnata sentenza.

7.- Alla pubblica udienza del 10.07.2019, udita la relazione, le parti hanno ulteriormente illustrato i relativi atti e confermato le rispettive conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi proposti avverso la medesima sentenza.

2.- Gli appelli sono fondati e vanno accolti per assenza della gravità della colpa.

Al riguardo il Collegio ha raggiunto il proprio convincimento in applicazione del noto principio della cosiddetta “ragione più liquida” (cfr. SSUU n. 642 del 2015), ormai comunemente applicato anche dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (Sez. I, n. 256 del 2018; Sez. II, n. 150 del 2018; Sez. III, n. 355 del 2018; Sez. App. siciliana, n. 207 del 2018), che in questo caso consente di non seguire l’ordine dell’esame delle questioni indicato dagli artt. 101, comma 2, e 102, comma 6 del nuovo codice della giustizia contabile e ritenere assorbiti altri motivi d’appello, in osservanza del principio di stabilità delle decisioni giudiziarie che rappresenta uno dei valori funzionali del processo (v. SSUU 26242 del 2014).

Il Collegio, infatti, ritiene che non sussistano elementi sufficienti per affermare un rimprovero per gravità della colpa degli odierni appellanti.

Com’è noto, la natura essenzialmente normativa del giudizio in ordine alla sussistenza della colpa grave impone al giudice una doppia valutazione.

In primo luogo, occorre individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta – diligente, perita e prudente - sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze patrimoniali negative per l’Erario.

Conseguentemente, se ne verificherà la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell’agente e le condizioni di

operatività (prevenibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte.

Definito in tal modo il parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione.

In tal senso occorrerà riscontrare la corretta individuazione da parte dell'agente della situazione gestionale tipica che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento, l'inesistenza di circostanze anomale dell'agire che ne impediscano l'osservanza o falsino la percezione dell'agente circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari (v. *ex plurimis*, Sez. III n. 132 del 2019)

2.1 – In merito all'accertamento del ricorrere della colpa grave, Collegio rileva che – come contestato dagli appellanti - il giudice di prime cure non ha fatto un buon governo dei principi sopra richiamati. Infatti, il giudice di primo grado, nel tracciare il '*motivo portante*' posto a fondamento l'affermazione di responsabilità e della condanna, ossia l'omessa "*-seria e concreta e non solo asserita- preliminare verifica in ordine all'effettiva impossibilità di ricorrere a risorse interne*" (pag. 45 della sentenza impugnata) non si è confrontato con le deduzioni dei ricorrenti circa le carenze d'organico che avevano giustificato il ricorso agli incarichi esterni e il loro rinnovo/proroga fino al 2010, anno in cui con la celebrazione di un concorso, la provincia si dotò di

personale e cessarono gli incarichi di collaborazione esterna in contestazione.

In tale prospettiva, la carenza d'organico - circostanza dedotta dalle parti sin dal primo grado, con allegazioni documentali che – ancorchè sul piano indiziario – consentono di ritenere provata sua affermazione (peraltro non contestata specificamente, neanche in grado d'appello) rappresenta, nel caso in esame, una di quelle circostanze anomale dell'agire amministrativo capaci di scolorare i contenuti di gravità della colpa amministrativa.

All'evidenza, poi, la necessità di assicurare le specifiche funzioni in tempi contingentati pur a fronte di carenze d'organico, porta il Collegio ad escludere l'esistenza di elementi probatori affidabili sui quali fondare, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, la sussistenza della gravità della colpa.

4 – Per quanto precede, definitivamente pronunciando, la Sezione, riuniti gli appelli in epigrafe, li accoglie per mancanza di colpa grave e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli in epigrafe;

- accoglie gli appelli in epigrafe e, per l'effetto, in riforma

dell'impugnata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado;

- liquida in euro 5.000,00 onnicomprensive le spese legali per la difesa di entrambi i sigg.ri D'Acunzi e Lizio, ponendole a carico della Provincia di Salerno;

- liquida in euro 3.000,00 ciascuno le spese legali per la difesa dei sigg.ri Cammarota e Bonadia, ponendole a carico della Provincia di Salerno.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10.07.2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Marco Smiroldo

F.to Pres. Angelo Canale

Depositato in Segreteria il 27 Agosto 2019

Il Funzionario Amministrativo

F.to Francesca Romana De Gorga